

2. Internamente però non nacque un solo organismo statale ma ne nacquerò due. Mendrisio e Balerna non furono incorporati alla *comunitas vallis lugani*¹⁷⁾ ma costituirono una *comunitas Mendrisii* a se stante¹⁸⁾. Ora questi due organismi non erano città-stato come Como, ma formazioni federalistiche rurali. I borghi di Lugano e di Mendrisio non divennero capoluoghi nel senso delle *civitates*, ma erano soltanto comuni accartati ad altri comuni, soggetti tutti ugualmente alla comunità di valle e alle autorità di questa, proprio come prima lo erano alla città dominante¹⁹⁾. Il fatto che Lugano fosse sede delle autorità e dei tribunali²⁰⁾ recava a questo comune piuttosto oneri speciali e non privilegi²¹⁾.

Il posto della città di Como era nella nuova sistemazione occupato in

creazioni di nuovi stati rurali non erano rare allora. Per simili infeudazioni con erezione a comitati v. ad es. Romano l.c. Nr. 36, 67, 92, 106; altre anche Nr. 52, 57, 63. Anche Chiavenna, Poschiavo e Musso furono dati in feudo già nel 1406, v. Rovelli III 64, 66. Gravedona emanò nel 1403 statuti propri, v. Rovelli III 93.

¹⁷⁾ Il titolo è: *comunitas Lugani* (doc. 44), *comunitas Lugani et vallis* (ad es. doc. 48), ... ac *riperie* (v. per es. n. 4) ... et *pertinentiarum* (v. per es. doc. 45, 57). Oppure *comunitas Vallislugani* (ad. es. doc. 53, 62). — *Comitatus* è usato quasi esclusivamente: 1. in diplomi politici, infeudazioni v. § 17 passim, 2. come concetto geografico, ad es. nel 1432 maggio 14 (Cademario) *vicinancia ... de Cademario plebis Agnii et comitatus Lugani*, 1457 dicembre 13 (Ponte Capriasca patr.) *ecclesia sancti Ambroxii loci de Ponte plebis Criviasche diocesis Mediolani comitatus valis Lugani*. Similmente nello stat. Carona 1470, e doc. 49 Sonvico. — Con Lugano anche Riva San Vitale v. doc. 57.

¹⁸⁾ Titolo v. doc. 50, 59, inoltre n. 126. — Ora anche Chiasso era passato politicamente a Balerna. Sulla sua appartenenza a Como in tempi precedenti v. § 1 n. 16, a Balerna, nel sec. XV: 1459 Assassinio in « *Classio, plebe de Balerna* » (Boll. stor. VII 135). — Nel 1467 giugno 28 il duca manda al podestà di Mendrisio la supplica d'un « *ospes in nostro Classi loco* ». — In occasione dei mercati di cavalli che avevano luogo in aprile, il duca mandava soldati per mantenere l'ordine. L'annuncio relativo fu fatto nel 1483 aprile 13 e nel 1493 aprile 2 al podestà di Mendrisio (1493 potestati *Mendrisii et Classii* v. Ba Pod. Mend.) 1491 marzo 29 al *Comisarius* di Como (Milano Ticino 20).

¹⁹⁾ Stat. Lug. civ. 3: il capitano giura, ... *regere comunia et homines* ...; stat. Carona, Prooemium: ... *comunitas totius vallis Lugani cui sub est dictum comune de Carona et Giona*. — Il comune di Lugano può rivolgersi agli altri comuni solo attraverso il capitano, ad es. per chiedere il contributo alla chiesa plebana, v. § 10 n. 88. Caggese confonde sovente comunità locali e comunità di valle, ad es. I 168, 171, 174 ecc.

²⁰⁾ Tribunale v. n. 76 e n. 31 sgg.; Assemblee v. n. 65; proclamazioni a Lugano v. stat. Lug. civ. 270, 278; doc. 57. — Anche stat. Capriasca 49: il divieto di pastura per bestiame estraneo era da pubblicarsi a Lugano.

²¹⁾ Il *pallacium regiminis* a Lugano (v. doc. 35, 1348, § 9 n. 73, 1367) ed il *gubertum comunis* a Mendrisio (doc. 37, 1375) sussistevano già prima della fondazione delle comunità di valle. Anche in seguito vi si svolgevano le assemblee locali (§ 13 n. 95). Contemporaneamente servivano per le assemblee di tutta la valle (n. 66) e come palazzo di giustizia (n. 76). Pare che le comunità locali dovessero mettere a disposizione delle valli tali edifici. Lugano affittava negozi, nel palazzo municipale (§ 3 n. 31). Ciò non di meno si diede opera a una costruzione nuova o d'ingrandimento, con partecipazione della valle, nell'anno 1425, v. iscrizione presso Rahn 138 sg., Per. II 872. — Contributi della valle nel 1498 v. n. 98. — Altri oneri speciali di Lugano v. § 12 n. 64.

tutti i rispetti dal duca di Milano o dal suo vassallo, che fu dapprima Loterio Rusca. Questo e i suoi rappresentanti esercitavano tutti i diritti signorili. Già dai primi anni del nuovo regime si provvide di statuti propri il nuovo stato, mentre fino allora erano stati in vigore i codici comaschi²²⁾. Appare perciò affatto naturale che le disposizioni degli statuti luganesi siano state, per la maggior parte, ricalcate senza variazione da quelli di Como, spesso anche per quei casi in cui una variazione sarebbe stata necessaria, tanto che il senso di alcuni dispositivi riesce talora assai oscuro. Ci si abbandonava talmente al sentimento di soddisfazione per l'indipendenza che si trascrivevano anche le disposizioni e le norme assolutamente antiquate o che già da gran tempo non avevano più valore²³⁾. Però in seguito si fa riferimento soltanto agli statuti luganesi tacendosi affatto di quelli di Como. Nei casi in cui questi statuti non erano sufficienti si adottava il *ius comune* romano e, di quando in quando, anche decreti dei signori feudali, dei duchi, e più tardi dei 12 cantoni²⁴⁾. Mendrisio applicò parimenti gli statuti di Lugano, senza riadattarli alle particolari condizioni della propria organizzazione²⁵⁾.

Degli statuti luganesi ci sono pervenute tre parti diverse: *statuta civilia* i quali, oltre alla procedura civile e molte determinazioni riguardanti il diritto reale, il diritto familiare e il diritto delle obbligazioni, contengono anche disposizioni regolanti la condizione degli ufficiali, dei

²²⁾ Statuti comaschi: v. § 9 n. 65; § 15 n. 58, 69; § 16 n. 6. (1415 giugno 17). — Statuti luganesi per la prima volta: 1417 maggio 5 (doc. 48); poi 1420 marzo 15 (Motta); 1423 dicembre 12 (Cademario); 1424 gennaio 25 (Medeglia), ecc. — Il documento più antico cita come signori: magnifici domini comites de Ruschonibus, e va dunque posto negli anni 1419-1434 (v. § 17 n. 2 sgg.). Revisione nel 1439-41 sotto i Sanseverino, senza sostanziali cambiamenti. Sui manoscritti v. Heusler N.F. XI 208 sgg., XIII 133. Circa l'opinione di Heusler che ci siano stati già prima statuti di valle, v. § 15 n. 58 e 69. Lo *Historische Lexikon der Schweiz* parla di statuti già nel 1198, quando non sono nemmeno ancora citati statuti locali! — Negli statuti locali la riserva vien ora fatta per gli statuti luganesi, non più quelli comaschi, così in stat. Carona 80, Ponte 90 (v. n. 172).

²³⁾ Secondo Lattes (in *Rendiconti R. ist. lomb. ser. II vol. XXXVIII* 335): su 287 statuti civili ne sono stati copiati 217, su 168 statuti criminali 122 e su 87 statuti doganali 42.

²⁴⁾ V. n. 1. — Inoltre 1471 ottobre 28 (BA 18) Relazione del capitano su un caso d'incesto: in questa iurisdictione non gli è statuto alchuno dispona circha tale delicto. ita quod relinquantur in dispositione iuris comunis. I colpevoli sono poverissimi, in modo non se po conseguire utilidade alchuna a la ducale camera per dicto delicto, pur attendo la risposta de Vostra Excellentia et exequirò quanto quella scriverà. — 1471 maggio 24: il duca manda al consilio iustitiae la supplica d'una vedova del Luganese; che il consiglio vegli affinché in questa faccenda si osservino gli statuti ed i decreti. — 1479 ottobre 16: il capitaneus prega di condonargli, in considerazione dei gravi oneri che gli imponevano i tempi di guerra, le multe per trasgressione dei termini giudiziari, nelle quali era incorso secondo gli statuti della comunitas ed i decreti ducali (BA 25).

²⁵⁾ Citazione di statuti di Mendrisio nel 1424 v. doc. 50. — Il manoscritto *Beroldingen* degli statuti luganesi termina: *finis statutorum burgi Mendrisii*. Variante nel

cittadini, e la materia fiscale; *statuta criminalia* contenenti la procedura penale e disposizioni riguardanti la polizia criminale, l'ordine e la tranquillità pubblica e divieti di varia natura ²⁶): *statuta datiarum*, regolanti i dazi e le gabelle e contenenti anche ordinanze sul commercio e le vettovalie ²⁷). La redazione di questi statuti veniva rimessa dai signori alla comunità di valle, la quale eleggeva a tale scopo degli *statutarii*, periti nel diritto ²⁸): ma i signori si riservavano non soltanto l'approvazione e la conferma degli statuti ²⁹), ma anche il diritto di aumentarli, di diminuirli e di derogare ³⁰).

Questo potere, come in genere tutti i poteri sovrani, i signori non lo esercitavano personalmente ma ne incaricavano i loro ufficiali. A Lugano risiedeva un *capitaneus* nel quale si può ravvisare soprattutto il rappresentante politico del signore ³¹). E' vero che per ricevere il giuramento

testo presenta solo lo stat. civ. 264, dove in un elenco dei giorni festivi vennero aggiunte alcune feste locali mendrisiensi. — Statuti propri della comunità di Mendrisio sono citati solo a partire dal 1678, ed i primi che ci restano sono del 1785/88. Pubblicati da Heusler N.F. XXVII.

²⁶) Ambedue pubblicati da Heusler N.F. XIII 133 egg.

²⁷) Questi non stampati; ce ne sono stati tramandati due esemplari: 1. Biblioteca di Sua Maestà il Re, Torino. Manoscritti di storia Italiana No. 157 (Fotografia in mio possesso grazie alla gentile mediazione del Sig. Dr. S. Frey). Volume in pergamena, grandezza delle pagine: 19/27, 39 fogli. Paginatura fatta da me stesso a partire dal primo foglio scritto. A giudicare dalla scrittura, il codice potrebbe datare già del sec. XIV. Di tale secolo venne infatti ritenuto da Motta: Boll. stor. XXIII 125. Vi sono però spesso menzionati il duca o la camera ducale, ragion per cui la sua origine dev'essere posteriore al 1395. — 2. L'altro esemplare si trova nell'Arch. civico Lugano (Citato Boll. stor. XXIII p. 125 egg.; non l'ho esaminato personalmente): liber datiorum pedagii, tabernarum, carniarum, furmentiarum, traversus vini forensis et bladi comunitatis Lugani. In quarto, 60 pag. Epoca: tra il 1419 ed il 1434; vi sono menzionati i magnifici domini comites de Ruschonibus. Decreto del datium statere del 1425. Il volume è rilegato in un documento del 21 febbraio 1433.

²⁸) La revisione degli statuti del 1439 fu eseguita da 4 statutarii (1 legum doctor, 2 causidici vallis Lugani, 1 notarius publicus) per comunitatem vallis Lugani et riperie in publico consilio generali totius dicte comunitatis electi 1439 novembre 23 (Heusler N.F. XIII 145 sg.).

²⁹) Conferma: 1441 febbraio 4 da parte di Blasius de Altomonte, magnifici et potentissimi Domini domini Aloysii de Sancto Severino capitaneus et locumtenens generalis, a Milano (Heusler N.F. XIII 317 sg.). — 1470 agosto 6 da parte di Galeazzo Maria Sferza v. doc. 63.

³⁰) Conferma degli statuti (Heusler N.F. XIII 318) ... Reservatis tamen ipsi magnifico domino Aloysio auctoritate et arbitrio addendi, diminuendi, corrigendi, reformandi, commutandi, declarandi et interpretandi... — Ad es.: 1468 settembre 10 (Per. II 75) il capitaneus è tenuto a prender misure contro l'illecito porto di armi non ostante alcuni statuti et ordini de quella valle... perchè intendano sono pocho estimate le pene de dicti statuti et ordeni si perchè sono molto mansuete dicte pene e si perchè più mansueti anchora et molto facili sono quelli procuratori et agenti per la comunitate d'essa valle ad perdonarle... — 1478 maggio 16 (BA 25) il capitaneus prega il duca di emanare un simile ordine, perchè dovendomi seguire li statuti de questa valle sarebbe poco a timorezare li excessi de li cativi; tum per la pocha quantità, cum ch'è facendo applicata ala comunità d'essa valle se ne scode nesuna.

³¹) Questo carattere di rappresentanti appare particolarmente chiaro allorchè, intorno al 1430, i due conti Rusca mandano ciascuno un capitano a Lugano, v. § 17

di sudditanza venivano solitamente nominati dei procuratori speciali³²⁾ e in circostanze critiche eventualmente inviati commissari straordinari³³⁾; nondimeno la funzione politica del *capitaneus* appare manifesta dal fatto che egli non soltanto informava continuamente il signore intorno alla situazione nella propria circoscrizione, ma provvedeva a un servizio di informazioni che raccoglieva notizie dai territori confinanti e dall'estero, segnatamente dalla Confederazione³⁴⁾. *Capitaneus* e commissari per converso ricevevano continuamente istruzioni da Milano sopra la maniera di svolgere i loro compiti. In tempi torbidi i corrieri cavalcavano ogni giorno, e perfino più volte al giorno, tra Lugano e Milano, recando ragguagli e richieste d'istruzioni da parte degli ufficiali, oppure ordinanze e decreti del duca o dei suoi organi governativi³⁵⁾. Il *capitaneus* mancava di una forza effettiva per poter intervenire energicamente in modo indipendente. Infatti poteva farsi accompagnare soltanto da due soldati che in un paese continuamente in sedizione erano del tutto insufficienti. Perciò troviamo frequentemente istanze pressanti per un aumento delle forze di polizia³⁶⁾.

Come rappresentante del signore il *capitaneus* presiedeva non soltanto alla *comunitas vallis Lugani*, ma anche alle località privilegiate di Mor-

n. 7. — Inoltre elezione degli statutari, nel 1439, sub dominio... domini Aloysii de sancto Severino... vallis Lugani et riperie domini, necnon sub regimine... domini Blasii de Aliomonte dicte vallis et riperie capitanei et prelibati domini generalis locumtenentis (Heusler N.F. XIII 146). — Perciò anche spesso il titolo di *capitaneus comitatus*, ad es. stat. Lug. civ. 33, 66, 105, mentre solitamente anche gli statuti preferiscono *comunitas*, ad es. *jurisdictio comunitatis* (stat. civ. 34, 94), *territorium comunitatis*, *persenae comunitatis* (stat. civ. 64, 90).

³²⁾ 1433 dicembre 5 (Mon. 1924, 228) Lamone nomina procuratori per la prestazione del giuramento al conte di Lugano, risp. ad Urbano Poccobelli e Donato Castagna, commissari per la comunità di Vallugano. — 1482 gennaio 14 (Per IV 143) al commissario speciale Iacobus de Seregno (questi de Lugano soli). — 1485 luglio 31 (Per IV 178) dinanzi al commissario e capitano Franciscus Pagnanus (comune di Colla, alcuni altri comuni). — 1467 febbraio 11 (BA) Iohannes Georgius de Lampugnano è mandato nel Luganese... pro iuramento prestando... fratribus de Sancto Severino.

³³⁾ V. § 17 n. 37, 60, 63, 65, ecc. Inoltre 1478 dic. 4 (BA Cap. Lug.). Commissario straordinario Franciscus Maletta con la competenza: *compescendi et condemnandi ad ultimum usque supplicius inclusive, criminum et personarum inspecta qualitate...* Mandantes capitaneo potestatibus officialibus comunitatibus et hominibus dicte vallis.

³⁴⁾ Per questo servizio d'informazione v. ad es. giugno 1466 giugno 26 (BA 50) relazioni su uomini armati nella Leventina; 1471-77 (BA 18. Notizie di passanti, sui Confederati e la loro guerra con la Borgogna ecc. (v. anche § 3 n. 21); 1478 (BA 35), sulla difesa di Bellinzona e le mosse degli Svizzeri.

³⁵⁾ Dell'anno 1467 ad es. mi è nota la seguente corrispondenza: da Lugano a Milano, 19, 23, 26, 30, 31 marzo, 1, 5, 23 aprile ecc. Da Milano a Lugano 15, 15, 13, 21, 23, 29 marzo, 1, 2, 4, 9, 14, 14, 23, 25, 25, 28 aprile ecc.

³⁶⁾ Stat. civ. 2. — Almeno di tempo in tempo si trovava un cavaliere nel seguito, v. n. 51, inoltre Per. IV 149 (1482). — 1477 luglio 22 (Per. IV 147) il capitano chiede un minimo di 10 boni fanti, perchè i tre che si teneva, sebbene non gli toccasse averne che due, non erano fidi nè sufficienti. 1478 novembre 2 (BA 25) il capitano chiede 6-8 provizionati.

cote, Caona e Sonvico che erano in varie misure indipendenti da questa organizzazione statale; e forse, da principio, anche alla *comunitas Mendrisiē*³⁷⁾. Le sue competenze, ancora nella seconda metà del Quattrocento si estendevano anche sopra questa comunità di valle³⁸⁾, almeno temporaneamente, quando cioè si rendeva necessario un più stretto vincolo unitario. Di solito il podestà di Mendrisio, dopo quel periodo, trattò direttamente con le autorità milanesi e non era affatto soggetto al *capitaneus*³⁹⁾. Un tale podestà compare però a Mendrisio solo nel 1464, poiché prima vi risiedeva un *vicarius* che, prescindendo dalla presidenza dell'assemblea del contado, esercitava, secondo i documenti, soltanto funzioni giudiziarie⁴⁰⁾. Probabilmente dunque fino a quel momento il *vicarius* e la *comunitas Mendrisii* erano subordinati al *capitaneus* nello stesso modo del *vicarius* di Lugano. Questo ufficio infatti, che esisteva già nel 1335, continuò allora a sussistere con le stesse funzioni di prima. Il *vicarius* rimase in primo luogo il capo del comune di Lugano e in secondo luogo giudice per la comunità di valle delle quattro pievi. Siccome il *capitaneus* aveva competenza generale su tutti i rami dell'amministrazione poteva esercitare anche personalmente le funzioni del vicario. Viceversa il vicario non soltanto giudicò in seguito le cause comprese nei limiti delle sue precedenti competenze ma, per lo meno in materia civile, ebbe l'intera giurisdizione del *capitaneus*⁴¹⁾. Egli può essere definito in generale come il rappresentante e il coadiutore del *capitaneus*. Quando

³⁷⁾ V. doc. 64 (1475) e n. 145. — Mendrisio v. n. 40, 126, anche 38. Ancora nel 1498 i Mendrisiensi temevano, dovendo prestare un contributo alla costruzione del castello di Lugano, di perdere le rasoni sue de la separatione, cioè che questo tal compartito a tempo avvenire non li faria parere uniti con Lugano (1498 aprile 19 lettera del commissario Enea Cribellus al duca. Milano Ticino 20).

³⁸⁾ 1467 marzo 15 (BA Cap. Lug.) Nomina di Stefanus de Honate come commissarius et capitaneus vallis Lugani, Balerne et Mendrixii et pertinentiarum. Il 21 marzo il duca scrive a Stefanus e ad Andreas de Foligno... ampliare la missione di ambedue et che se extende alla pieve de Balerna et altri lochi che se tenevano per dicti Sanseverini (BA 25). — 1482 gennaio 14 (Per. IV 148), il commissario Giacomo de Seregno, che per un certo tempo sostituisce il capitano, chiede pieni poteri per la terra de Mendrixii et la plebe de Balerna et similiter Morchò, perchè queste hanno separata iurisdictione.

³⁹⁾ Prima nomina nel 1464 v. doc. 59. Posteriori v. doc. 69. — Sua giurisdizione e le rimanenti funzioni v. n. 76 sgg.

⁴⁰⁾ Lista dei vicari v. doc. 70. — 1420, 1424, 1430, 1432, 1435: presidenza nel consiglio generale. Nel 1434 e 1453 sono assegnati curatori. Nel 1451 condemnatio per obbligazione. Nel 1452 sententia; nel 1455/56 arbiter.

⁴¹⁾ Vicario e capitano come capi del comune v. § 12, n. 50. — Vicario nel XIV sec. v.; § 15 n. 64 sgg. — Capitano e vicario con uguali poteri nella giurisdizione: gli statuti parlano quasi sempre di un capitaneus aut eius vicarius vel locumtenens oppure: vel eorum delegati, ad es.: stat. civ. 2-4, 7, 8, 10 sgg.; stat. crim. 1, 2... 45, 46, 68, 130, ecc. — Chiaramente stat. civ. 8, 66: lites, questiones, cause et controversie civiles... coram capitaneo vel eius vicario vel locumtenente. — Celebrazione di processi fatti in comune dal capitano e dal vicario, v. doc. 62; inoltre 1495 settembre 12 (Lugano bibl. 14) per ficta a Bissone.

erano entrambi assenti essi nominavano fra le persone più ragguardevoli del paese uno o due *locumtenentes* ⁴²⁾.

Tanto il capitano di Lugano quanto il podestà di Mendrisio venivano nominati dal signore ma stipendiati dalla comunità di valle ⁴³⁾. Essi percepivano inoltre tasse e sportule ⁴⁴⁾ in guisa tale che questi uffici erano così lucrosi che si davano in affitto o si conferivano come premio, col diritto di eleggere gli ufficiali ⁴⁵⁾. La nomina valeva soltanto per 2 anni. Però la durata poteva essere anche minore, e d'altra parte gli ufficiali valenti e probi venivano spesso confermati dietro domanda delle stesse comunità di valle, che altrimenti vigilavano con cura sopra la regolarità del turno biennale garantito loro per privilegio ⁴⁶⁾.

Al termine della carica speciali sindacatori delegati dal signore controllavano l'amministrazione che gli ufficiali avevano dovuto giurare all'atto di entrare in carica, di condurre in modo conforme agli statuti ⁴⁷⁾. Il *capitaneus* e il *vicarius* di Lugano erano sempre forestieri, mentre a Mendrisio vengono ammessi, se non proprio degli indigeni, certo almeno

⁴²⁾ 1421 aprile 7 (Carona), dominus Medelanus de Seregnio locumtenens domini Iohannis de Caymis capitanei Lugani cita ad instantiam d'uno di Carona il fratello di questo, per mezzo d'un servitor Lugani. — Negli statuta criminalia non è fatta menzione alcuna dei locumtenentes. — 1440 giugno 9 (Lugano, atti) consilium Lugani impositione nobilis viri domini Marchi de Morellis locumtenentis spectabilis et egregii viri legum doctoris domini Iohannis Laurentii Troamalli vicari Lugani, ecc.

⁴³⁾ Stat. Lug. civ. 2: il capitano riceve ogni mese libr. 48 tert. de ordinario, libr. 32 tert. de condemnationibus per ipsum fiendis. Complessivamente 80 libr., ossia 960 libr. all'anno; v. però doc. 63 (1470) No. 5: floreni 600 = libr. 1920 tert., negli statuti si intende dunque probabilmente libr. imp. Cfr. anche 1499 (Brentani Misc. 114 n. 5): magnificis dominis Antonio Cribello et domino Enee Cribello, olim et tunc capitaneis Lugani et vallis, pro selario suprascripti capitaneatus suprascripti anni 1498 in totum et pro mense Ianuarii 1499 libras 2035 sol. 4. — V. anche n. 168, doc. 59, 61 e 63 II No. 5. — Capitolo dei confederati con Mendrisio, 1513, No. 20: il giudice riceve mensilmente « florin 18, wie von alterher, hus und hof und husrat, dass ein Richter möge gewiss han Stallung zu den Rossen ». (18 fiorini, come ab antiquo, casa e podere ed utensili casalinghi, perchè un giudice deve avere certamente una stalla per i suoi cavalli).

⁴⁴⁾ V. doc. 59 e 61. — Purtroppo venivano dati anche regali, ad es. nel 1498 (Brentani Misc. 115 n. 6). Uscite della comunitas vallis: ... quarto uno bovis largito Enee Cribello duca li commissario in valle Lugani.

⁴⁵⁾ Nel 1467 dicembre 26 (BA 25) Stefano de Honate scrive al duca: ho intexo questo officio essere incantato et abocato al che ne ho havuto grande piacere et singulare, perchè horamai mi levaro de qua ... — V. anche § 17 n. 28, inoltrate doc. 61 e 70 (1467-68, 1487).

⁴⁶⁾ V. doc. 61: per 2 anni; doc. 59: per mezzo anno. Nomi e durate delle cariche degli ufficiali a Lugano v. § 17, n. 3, 5, doc. 53. § 16 n. 31, § 17 n. 10, 14, 28, 34, 43, 47, 58, 60, 62, 64, 79. — Ufficiali di Mendrisio v. doc. 70. — Cfr. anche doc. 63 II No. 6. — 1490 agosto 10 (Per. IV 186) Lagnanza dei Luganesi per il tentativo di istituire un capitano per 6 anni: ... li privilegii loro dispongono che niuno ultra doi anni possa stare là per officiale.

⁴⁷⁾ Prestazione del giuramento v. stat. Lug. civ. 3., in publica conctione. — Stat. civ. 4: capitano e vicario posti dinanzi al sindacatore, 4 giorni post finem eorum officii. — Sindacato annuo per il vicario, v. doc. 63 II No. 6. — 1457 marzo 11 (BA Cap. Lug.)

dei comaschi⁴⁸). Sono sempre ufficiali di carriera che passano di luogo in luogo al servizio del loro signore⁴⁹). Il *capitaneus* sembra essere stato regolarmente un nobile, mentre per i vicari era richiesta una formazione giuridica⁵⁰).

I signori si accontentavano di istituire il podestà a Mendrisio e il *capitaneus* a Lugano. Questi nominava poi il vicario e manteneva a proprie spese un piccolo seguito⁵¹). Tutti gli altri ufficiali necessari per l'esecuzione degli ordini e per l'esercizio della giurisdizione potevano essere eletti dalla stessa comunità di valle.

Al culmine di questo organismo si trovavano, in entrambi i comuni, due *procuratores* e più *consiliarii*⁵²). In quanto necessitasse un'amministrazione centrale — l'autorità governativa si esercitava infatti di norma sempre direttamente sopra i comuni locali i quali prestavano appunto

il duca ad Angelo de Viterbio in valle Lugani. Aloysius Bellonus, capitano di Lugano, si lagna essere venuto Angelo per sindacarlo. Il duca si stupisce, non avendone dato l'incarico — 1472 aprile 25 (Milano Ticino 18) magistri intratarum al duca. Juliano Porro tunc potestà de Mendrixaveva condannato qualcuno a 25 flor. Domanda di revisione al duca. Questi incaricò i vicarii generali per sindacare esso Juliano; fecero una inchiesta e trovarono che Juliano aveva proceduto alquanto rigoroso, e che non era iurisperito; perciò la multa è ridotta a 10 ducati, mentre il podestà ha da pagarne 5. — 1492 settembre 6 (BA cap., Lug.) Jacobus de la Cella, olim capitaneus Lugani, si lagna del sindacato per opera di Bernardinus Sguazo de Valentia.

⁴⁸) Capitanei v. i luoghi citati nella nota 46. Potestates v. doc. No. 70. — A Lugano fu rifiutato, nel 1490, come « compatriota » persino un cittadino di Como, v. Per. VI 186.

⁴⁹) Così ad es. Galeazzo Maineri: 1458, familiaris di Bianca Maria Sforza, 1467 e 1478/79, podestà di Mendrisio, 1472 castellano di Romanegro, 1482/83 podestà di Teglio. — Laurentius de Conchoretio 1452/56 vicarius Mendrisii, 1457 capitaneus Lugani. — Franciscus Pagnanus 1468 a Locarno, 1476 ambasciatore a Lucerna, 1478 in castro Guelfo, 1485 capitaneus Lugani, 1496 commissarius Comi (BA 48). — Baldessar de Como 1467 capitaneus lacus Cumarum, 1471-77 capitaneus Lugani, 1478 capitaneus vallis Tellinae (BA 18), ecc.

⁵⁰) Il vicarius di Lugano quasi sempre espressamente designato come legum doctor o iurisperitus, v. anche stat. civ. 2. — A Mendrisio, dove la carica politica e giuridica erano riunite in una persona, mancava talvolta la formazione giuridica, v. n. 47 (1472) e doc. 70.

⁵¹) Stat. Lug. civ. 2: il capitano mantiene a sue spese: il vicario, 2 famuli, 1 ragazzo, 1 cuoco, 2 cavalli. Cfr. Per. IV 147. Così anche nei capitoli del 1462, confermati nel 1470 (doc. 63 II No. 5). Nel frattempo si ha un tentativo di cambiare questo stato di cose: 1468 settembre 10 (BA Cap. Lug.) dux procuratoribus comunitatis et hominibus nostre vallis Lugani. E' venuto a sapere che non pagavano al capitano i 12 fior., che solevano dare per lo vicario desso capitaneo e trattenevano quelli 10 flor. che solevano dare per lo cavallaro ogni mese ultra certi altri emolumenti consueti. Ma il capitano deve ricevere ciò che antiquamente solevano avere li suoi predecessori et questo non attento che fossero queste cose variate poi per altri che per mi o nostri predecessori, perchè nostra intentione fo ed è che questo officio et suo sallario se reduca ad quello stille antiquo... — Nel 1513 il capitano elvetico deve continuare a mantenere a proprie spese il vicario (Pometta II 109).

⁵²) Lugano v. doc. 57 (1453), 63 (1470) II No. 2, Per. IV 99 (1482); per contro nel 1439 (Heusler N.F. XIII 318): officio procurarie comunitatis dicte vallis presidente Lanzeloto de Ruschonibus de Bironico in Lugano residente. — 1485 (Per. IV 178) li quattro procuratori de la vale. — Mendrisio v. doc. 50 e n. 68. — 1468 settembre 5 (BA Pod. Mend.) Il duca scrive al podestà di Mendrisio: ... habi da ti li procuratori et lo

il giuramento di sudditanza⁵³⁾ — essa veniva attuata da questo collegio. Il *capitaneus* indirizzava i suoi ordini ai *procuratores* e questi dirigevano le assemblee di valle, conducevano gli affari ed esercitavano anche funzioni giudiziarie, infliggendo multe, procedendo a sequestri ed eseguendo analoghe operazioni⁵⁴⁾. Un *caneparius comunitatis* incassava le imposte e le rifondeva nella cassa del signore: conservava anche gli archivi di valle⁵⁵⁾. I notai che fino a questo momento erano stati aggregati al *collegium* di Como ne costituirono uno particolare a Lugano⁵⁶⁾. Ogni sei mesi l'assemblea di valle eleggeva due *abbates* o *consules* come presidenti del collegio i quali dovevano esaminare i nuovi notai⁵⁷⁾, e nominava anche i notai destinati a perfezionare le imbreviature dei colleghi defunti⁵⁸⁾. Sembra invece che i notai di Mendrisio continuassero ad appartenere al collegio di Como e a essere quivi eletti⁵⁹⁾. Lugano aveva

canearo de ti et che non li lassi partire da ti donec habbiano satisfacto... il podestà precedente al quale ancora devono il salario.

⁵³⁾ V. n. 32, e 74. Inoltre 1423 (Mon. 1921 pag. 62) Curio elegge missi per la prestazione del giuramento. Anche altrimenti il capitano comanda spesso direttamente ai comuni, ad es. doc. 45; 1437 marzo 2 a Carona, da inventariare un lascito.

⁵⁴⁾ Il capitano ai procuratori: v. n. 88 per la difesa del paese; insieme ad essi emana una crida, 1485 (Per. IV 178). — 1463 maggio 10 (Souvico = Rovelli No. 45) Mandato dei Sanseverini officialibus prefate nostre vallis Lugani necnon procuratoribus consiliariis et aliis agentibus pro dicta comunitate. 1482 gennaio 22 (Per. IV 101): i procuratores et consiliarii totius comuninatis vallis Lugani inviano al duca una lagnauza contro il capitano. Hanno convocato il consiglio generale. Inoltre similmente Per. IV 156; § 16 n. 74. — Brentani Misc. 115 n. 8: mandato ai comuni a causa della peste, 1498. — Secondo stat. civ. 170 i procuratori tengono un libro sulle emancipationes. Posseggono una chiave del libro della condemnationes et liberationes (stat. crim. 120). — Sulla loro funzione come existimatores, ecc. v. n. 86.

⁵⁵⁾ v. doc. 63 (1470) II No. 2; § 9 n. 69; Brentani Misc. 162, n. 20. — Stat. civ. 271: deposita consegnati al canepario; stat. civ. 227: l'estimo delle imposte della valle si trova nella caneva; il canepario ne ha una chiave (stat. civ. 250); v. § 14 n. 77. — Mendrisio v. n. 52.

⁵⁶⁾ Cfr. § 15 n. 12. — Anche adesso spesso ancora notarii Cumani, così ad esempio nel 1412 ad Arosio, nel 1437 a Taverne (CTR 5 e 7). Ciò si spiega in parte perchè vecchi notai rogano ancora e in parte per il fatto che parecchi appartenevano pure al collegio di Como, più considerato. V. n. 57 (1462). — Per lo più ora i notai si chiamano notarius Lugani et vallis, ad es. 1462 CTR 11 e 13; 1514 CT 84; v. inoltre n. 61 ecc.

⁵⁷⁾ Stat. Lug. civ. 258: singulis sex mensibus il consilium generale comunitatis elegge 2 notarii quali abates collegii notarium comunitatis vallis Lugani. — Stat. civ. 259 matricola dei notai. — V. anche doc. 57, 63 II No. 2 doc. 40 (copia 1438). — 1462 agosto 31 (Motta) Iohannes notarius de Somazo publicus... notarius Cumarum ac Lugani... ac etiam consul et abbas ad hec et alia electus... — Gli statuti di Cademario del 1474 rimangono in una copia del 1504 febbraio 5, fatta da Domenicus de Canevale publicus imperiali auctoritate notarius Lugani... abbas seu consul venerabilis collegii notariorum Lugani et vallis necnon laudatus electus et deputatus per consiliares et consillium generale comunitatis Lugani.

⁵⁸⁾ Stat. Lug. civ. 260. — V. dapprima 1406 (n. 4). — Inoltre doc. 40 (copia 1438).

⁵⁹⁾ I notai nella pieve di Balerna si chiamano sempre notarius Cumarum, ad es. doc. 50 (1424). — 1484, Benedictus de Busionibus de Mendrisio notarius Comi, notariusque laudatus et confirmatus per dominos abbates collegii notariorum civitatis Comi ac per duos ex consulibus Comi iustitie, stende un documento del 1461 di Tadeus de Busionibus de Mendrisio. Tale documento venne autenticato nel 1493 da 2 consules iustitie

anche una propria cancelleria⁶⁰⁾, i *notarii* o *scribae officii notarie comunitatis* per i *procuratores*, per l'esazione di pegni ecc., di più il *notarius causarum* e il *notarius maleficiorum* per i giudici civili e criminali⁶¹⁾. Anche Mendrisio aveva il suo *notarius plebis*⁶²⁾, ed entrambe le valli disponevano di propri *servitores* come inservienti giudiziari e anche come messi e banditori: uno di questi a Lugano venne spesso designato come *tubeta*⁶³⁾.

Tutti gli ufficiali venivano eletti dal *concilium generale*⁶⁴⁾. La comunità di valle di Lugano veniva convocata ordinariamente a capo d'anno e in giugno, nel dì di San Giovanni, ma straordinariamente anche in altri giorni⁶⁵⁾; essa si riuniva a Lugano nel palazzo governativo o anche all'aperto, o più tardi presso la chiesa di Loreto o a Sorengo. Anche la comunità di valle di Mendrisio si radunava per lo più nel palazzo governativo⁶⁶⁾. La riunione in una sala era possibile soltanto quando il *concilium*, oltre ai *procuratores* e ai *consiliarii*, raccoglieva soltanto ristrette

Cumarum (CT pag. 297). — Similmente nel 1510 giugno 27 stesura d'una sentenza arbitrale del 1456 ottobre 16 tra Meride, Besazio e Tremona (Lugano, bibl.) — Un collegio proprio nell'epoca elvetica: 1517 settembre 19 (nel documento 1456 settembre 6 Lugano bibl.) Io. Petrus de Busionibus de Mendrisio abas deputatus per consilium generale Mendrixii.

⁶⁰⁾ Stat. Lug. civ. 22, 29 sg., 136, 140. Elezione a questa carica stat. civ. 273.

⁶¹⁾ *Notarius causarum* stat. civ. 76, 83, crim. 135; = officium tabellionatus banci officii notarie comunitatis sub domino capitaneo vel eius vicario stat. civ. 286, v. per es. doc. 52, 53, 57, 62 ecc. — Doc. 54: *notarius Cumarum et causarum Lugani et valles*. — *Scriba maleficiorum* stat. crim. 61, 62, 65, 66. — 1479 novembre 2 (BA 25) copia di una lettera del capitano al duca, riguardo una supplica. Ego Christophorus de Somazo *notarius malifficiorum Lugani anni proximi preteriti in fidem premissorum subscripsi*.

⁶²⁾ V. doc. 50.

⁶³⁾ Stat. civ. 5, 8, 16, 17 ecc., crim. 28 sgg. — V. per es. doc. 63 II No. 2, doc. 45, 57; per Mendrisio doc. 50, 68. — Bertramus de Lomatino *tubeta publicus servitor Lugani et vallis* come banditore del comune burgi de Lugano 1440 v. Boll. stor. II 178 e più volte nei protocolli, v. anche § 13, n. 91.

⁶⁴⁾ V. n. 57, 63 II No. 2 e n. 57, 58. — Anche gli statutarii del 1439 (n. 28) e più tardi gl'ispettori stradali (v. doc. 65). — Mendrisio v. doc. 50.

⁶⁵⁾ V. doc. 57, assemblea elettiva il 1 gennaio. — 1467 marzo 29 (BA Cap. Lug.). Il duca al commissario Andrea de Fulgineo: intendendo nuy che martedì proximo se deve fare li in Lugano uno consiglio generale de tutta quella nostra valle quale se sogli fare ogni anno in calende gienaro, volimo che per niuno modo lassi fare dicto consiglio, anzi lo prohibischi, finchè da nuy haveray altro in contrario. — 1467 dicembre 26 (BA 25) Stephanus de Honate al duca: ... poi se haverà de hordinare li officii de questa valle et in dicta hordinatione li bisogna pur intervenire gente assai, non vorria qualche dixordine intervenisse in mia absentia. Per questo motivo non vuol ancora partire. Secondo Leu XII 362 e Weiss 71 l'assemblea principale era tenuta in giugno; in realtà da ambedue le date dovevano avere luogo assemblee, v. n. 57. — Convocazione in caso di necessità v. n. 28 (1439), n. 54 (1482), n. 74 (1483) anche § 17 n. 50. — Mendrisio v. n. 68.

⁶⁶⁾ Nel palazzo governativo v. doc. 57. A Loreto o Sorengo, secondo Leu XII 362. — Il *concilium generale comunitatis vallis Lugani* non è da confondersi con il *concilium generale burgi de Lugano*, come fanno Motta Boll. stor. II 142 egg. e Trezzini nell'Hist. Lex. — Mendrisio v. doc. 50 e le assemblee citate nella n. 68, inoltre n. 72.

rappresentanze dei comuni come succedeva solitamente. Soltanto in casi importanti partecipano all'assemblea tutti gli uomini, uno per ciascun fuoco ⁶⁷⁾.

A Mendrisio compare una rappresentanza speciale dei ceti che manca invece a Lugano. Accanto ai rappresentanti dei comuni seggono cioè nel *concilium generale* anche un certo numero di deputati dei *cives* e dei *nobiles*, tanto delle antiche famiglie di Mendrisio quanto delle altre, nonchè quelli dei cittadini comaschi dimoranti fuori del borgo nei loro fondi ⁶⁸⁾. In questa maniera non soltanto i due nominati ceti prevalevano di fronte ai contadini, ma il borgo stesso di Mendrisio, prendeva il sopravvento sulla campagna, suscitando l'opposizione degli altri comuni. La pieve era da tempi immemorabili divisa dal punto di vista geografico, economico e sociale in due parti: da un lato Balerna con la val di Muggio, Castel S. Pietro, Coldrerio, Novazzano, Pedrinate e Chiasso, dall'altro Mendrisio con Salorino, Ligornetto e Stabio. Le località più strettamente unite a Mendrisio potevano compiacersi di una tale prevalenza, non però Balerna e la parte meridionale ⁶⁹⁾. Fin da principio la denominazione del nuovo organismo statale, chiamato *comunitas Mendrisii et plebis Balernae*, mostra che vi erano stati annodati violentemente attraverso l'investitura di Loterio Rusca, due elementi eterogenei. Quando alla morte del primo conte i suoi eredi si spartirono quei territori, Mendrisio e Balerna toccarono a signori diversi e fin da quel tempo,

⁶⁷⁾ Rappresentanza dei comuni v. doc. 57. — Secondo Leu XII 362 e Weiss 71 più tardi si radunavano per ogni comune 1 deputato, per Lugano 2, v. però anche 1475 nel § 17 n. 50. — A Mendrisio è notevole l'instabilità della composizione, v. n. 68.

⁶⁸⁾ V. doc. 50. — Inoltre il vicario di Mendrisio convocava assemblee per la nomina di 2 existimatores (tutti i doc. Como Museo cart. 73 No. 22; Reg. in Per. XXVI No. 1, 2, 3, 6): 1420 marzo 29. Presenti 3 de la Turre *cives burgi Mendrixii*, 1 de la Turre, 1 de la Porte, 1 de Fontana *nobiles dicti burgi*, 5 *burgenses dicti burgi*. — 1430 dic. 22. presenti: 7 de la Turre, 1 del Ponte pro *civibus dicti burgi*, 1 de la Porta, 1 de la Turre, 1 Busia pro *nobilibus dicti burgi*, 6 (del Gamba, de Vegezio, etc.) pro *comuni burgensium burgi Mendrixii*, 1 de Belagio, 1 de Barbarinis *profereusibus de Mendrixio*, 2 pro *comuni de Ligorneto*, 2 pro *comuni de Stabio*, 1 Rusca pro *nobilibus de Stabio et de Sancto Petro*, 2 pro *comuni de Selorino*, 1 pro *omnibus civibus habitantibus extra burgum Mendrixii communiter*. — 1432 giugno 6: 10 de la Turre, 2 de la Porta, 1 de Rusconibus *omnes cives et nobiles dicti burgi*, e un non precisato numero di *burgenses dicti burgi*. — 1435 marzo 18: 2 *consiliares*, 2 Busia, 4 de la Turre, 1 Rusca, 2 de la Porta, 1 de Fontana pro *burgensibus = consilium dicti burgi*. — 1435 ott. 5: 2 *consiliares dicti burgi*, 1 Busia, 1 Rusca, 4 de la Turre, 1 de la Porta, *omnes cives habitantes Mendrixio*, 2 Busia, 1 de la Turre, 1 de la Porta pro *nobilibus*, 7 pro *burgensibus*, 4 pro *comuni de Selorino*, 2 tra cui 1 *consul pro comuni de Ligorneto*, 4 tra cui 1 *consul pro comuni de Stabio et Sancto Petro*. — Forse la composizione variava secondo l'interesse per il caso concreto.

⁶⁹⁾ Base geografica v. § 1 n. 47 sgg. — Inasprimento del contrasto a causa dei residenti longobardi a Mendrisio (§ 2, n. 13 sgg.) nel campo sociale ed economico, v. § 8, n. 122 sg., 143. — Separazione politica 1242-49 v. § 15 n. 31 sgg. — Più tardi anche ecclesiastica v. § 1 n. 48.

quando si dovevano trattare affari particolari, furono tenute assemblee per l'una o per l'altra sezione di pieve⁷⁰). A una vera e propria spartizione amministrativa si giunse però, dietro istanza di Balerna, soltanto verso il 1475⁷¹). Da questo momento in poi il podestà tenne giustizia a Mendrisio e a Balerna. Le due mezze pievi, chiamate quartieri nel periodo confederato, si radunavano in *conclia* separati ed eleggevano ciascuna i propri ufficiali⁷²).

I *conclia generalia* non avevano altre estese funzioni all'infuori delle elezioni. Ad essi prestavano giuramento tanto gli ufficiali da loro eletti quanto quelli mandati dal signore, e rendevano poi conto della loro amministrazione⁷³).

Nel rimanente essi erano piuttosto organi di promulgazione a cui si indirizzavano gli annunci di infeudazione, le intimazioni e in generale tutti gli ordini del signore. Ma i deputati non facevano che prendere notizia di questi atti per conto dei loro comuni. Questi ultimi prestavano poi il giuramento come comune oppure per mezzo di delegati e davano istruzioni ai loro deputati⁷⁴). Tuttavia l'assemblea plenaria poteva

⁷⁰) Titoli v. per es. doc. 50. — Divisione del feud v. § 17 n. 6. — Le assemblee citate nella n. 68 riguardano per lo più soltanto la metà di Mendrisio o addirittura soltanto il borgo; tutta la pieve soltanto doc. 50, inoltre 1464 n. 74, e anche doc. 60.

⁷¹) Nel 1474 gennaio 28 (Milano Ticino 18) il commissario di Como comunica al duca la sua opinione sulle differenze sorte tra li habitatori de Mendrix e alcuni de la plebe de Balerna per cagione de la iurisdictione quale dicti de Balerna volevano fosse separata, et dicti de Mendrix voriano restasse unita. Egli sconsiglia: non he utile ne per la ducal camera, ne anche ha dicti de Mendrix e hanche a quili che la recerchano... per che dita iurisdictione he piccholla et sempre stata unita et el loco unde quisti de la pieve voriano el podestà rendesse ragione non he comodo; anche la riscossione delle intratae sarebbe ostacolata e quili che lo recerchano sono alcuni prohementi in dicta plebe quali se voriano fare capifanti fra quili vilani et anche el fano per odio portano a quisti de Medrix. — 1477 separata v. n. 72.

⁷²) Quando nel 1477 il podestà fece arrestare nel luogo de Balerna noviter separata dal borgo de Mendricio un delinquente, i deputati di essa plebe rifiutarono di farlo custodire a Mendrisio. Fu perciò condotto a Balerna (Boll. stor. XV 228). — Nel 1482 gennaio 16 e 1483 gennaio 10/17 Mendrisio e Balerna giurarono separatamente, v. Per. IV 153 e sotto n. 74. — Il landvogto elvetico giudicava anch'esso in ambedue i luoghi v. Holzhalb, Nachtrag zu Leu IV 111. — Assemblee di Mendrisio 1521 egg. v. Boll. stor. XXIV 195 e XXV 32, anche XIV 188; di Balerna 1536 egg. in domo iuris Balernae v. Boll. stor. XXVI 119 sgg. — I procuratori si chiamavano allora anche plebani, sindaci.

⁷³) Giuramento v. n. 48. — Sindacato v. doc. 63 II No. 10-12.

⁷⁴) Pubblicazione di comunicazioni v. § 17 n. 50 (1475), inoltre 1483 (BA Cap. Lug. secondo le imbreviature originali del notaio Brombelli, Milano, Rogiti camerali, busta 72, con numerosi errori): 3 gennaio comunicazione dell'investitura di Ascanio Maria Sforza da parte del duca alla comunità; 10 gennaio consiglio generale, per prendere notizia della comunicazione. Nei giorni successivi i comuni eleggono i loro sindaci, che hanno da prestare il giuramento ai due procuratori di Ascanio Maria. Gennaio 11 comune et homines burgi de Lugano convocati nella chiesa di S. Lorenzo. Lo stesso di i comuni vi deputano: Bironico un console, Sigirino, Sessa, Torricella, Tremona, Rancate, Merede, Besazio, Arzo ognuno 1 rappresentante; Campestro, Certare, Colla, Rivera 2 rappresentanti ciascuno; Cagiallo, Mezzovico 2 consoli ciascuno; Ponte Capriasca 3, Carona 4 rappresentanti, Sonvico una delegazione con un numero ignoto